



COMUNE DI SALUGGIA

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13

OGGETTO : *Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.*

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **QUATTORDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **11.00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

PRESENTI:

BARBERIS Firmino
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela

Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI:

COTEVINO Margherita

Assessore – Vice Sindaco

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr. Maria Grazia DE SANTIS**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Firmino BARBERIS** – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.

Relazione l'Assessore DEMARIA;

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che il Ministero della Giustizia con nota del 16.7.2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:

- Non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.
- Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
- La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando gli uffici competenti per il limite di spesa che deriverà dall'applicazione della vigente normativa;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

PRESO ATTO che il Tribunale di Vercelli ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate assentendo il testo dell'allegata convenzione regolante i rapporti con il Comune;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Vercelli;

PROPONE

1. Di approvare l'allegata Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26.3.2001, autorizzando l'utilizzo massimo contemporaneo di n. 2 condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;
2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni UNO a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. Di dare atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto per la durata disposta nella sentenza di condanna;
4. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
5. Di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
6. Di individuare nelle persone degli Amministratori Comunali e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Tecnico Manutentivo, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
7. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto;
8. Di dare atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento del Giudice, il condannato verrà assegnato all'attività che risulterà più confacente in relazione alle capacità, alle competenze acquisite, alla professionalità dello stesso ed in considerazione alla disponibilità che sarà data in termini giorni ed orari individuando il Responsabile del servizio referente per le competenze sopra indicate al punto 6.

TRIBUNALE DI VERCELLI

E

COMUNE DI SALUGGIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI: DEGLI ART. 54 D. LGS. 28.8.2000, N. 274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 26.3.2001; DELL'ART. 165 CODICE PENALE; DELL'ART. 73 C. 5-BIS D.P.R. 309/90; DELL'ART. 224-BIS CODICE DELLA STRADA; DELL'ART. 186 C. 9-BIS CODICE DELLA STRADA.

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma dell'art. 165 c.p. novellato con Legge 11.6.2004 n. 145, il giudice ordinario può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato non si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate in sentenza;

che, a norma dell'art. 73 c. 5-bis del D.P.R. 309/90 introdotto con D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con Legge 21.2.2006 n. 49, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o di applicazione pena inflitta a persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti per il reato di cui all'art. 73 c. 5 stesso D.P.R., qualora non debba concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare su richiesta dell'imputato, anziché la pena detentiva e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

che, a norma dell'art. 224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.2.2006 n. 102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesse con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che, a norma dell'art. 186 c. 9-bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.7.2010 n. 120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001, emanato a norma dell'art. 4 c. 6 del citato D. Lgs. stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo,

con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 c. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Presidente del Tribunale è delegato dal Ministero della Giustizia alla stipula delle convenzioni in questione con nota del 16.7.2010;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nella normativa indicata in premessa;

CIO' PREMESSO

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del/della Dott/Dott.ssa _____ Presidente del Tribunale di Vercelli, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Saluggia, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig., autorizzato alla firma della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Attività da svolgere

L'ente consente che n..... condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della normativa citata in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Supporto del personale del Comune in attività impiegate,
- Supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante il periodo invernale,
- Supporto al personale durante manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili.

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Dott.sa DE SANTIS Maria Grazia – Segretario Comunale;
- DI CARO Laura – Responsabile Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- PEROLIO Ombretta – Responsabile Area Organizzazione Servizi Pubblici di Interesse Generale.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 del D.M. 26.3.2001.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo sia al Giudice che ha emesso la sentenza che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

ART.7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare sia al Giudice che ha emesso la sentenza che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 9
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni UNO a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Saluggia, _____

IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Vercelli

IL SINDACO
del Comune di Saluggia

OGGETTO : *Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.*

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
Amministrativa Affari generali e Affari sociali
Organizzazione generale dell'Amministrazione
*f.to Laura Di Caro***

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
*f.to RAG. Lorena TIOZZO***

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

D E L I B E R A

- di approvare la sopra esposta proposta in ogni sua parte.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 18.02.13 giorno della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell'art. 125 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

=====

~~Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.~~

~~Saluggia, li'/.../....~~

~~**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS~~

.....
=====

N. /13 Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal **18.02.13**

Saluggia, li' **18.02.13**

L'ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

.....
=====

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.

Saluggia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS